



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza Commissariale n. 64 del 28/10/2014

MODALITA' DI ACCENSIONE OCCASIONALE DI PAGLIA, SFALCI E POTATURA DI NATURA AGRICOLA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:

pervengono al Settore Ambiente continue richieste da parte di cittadini da imprenditori agricoli e piccoli conduttori in economia diretta a conoscere come ovviare all'abbruciamento di sfalci, potature, ramaglie, stoppie e residui vegetali; prodotti dai terreni di proprietà privata;

CONSIDERATO:

che l'attività di gestione dei residui vegetali mediante la combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

che già la Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996 aveva recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;

RILEVATO CHE:

ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie, tra gli interventi agronomici, la bruciatura dei residui è efficace per evitare la propagazione delle fitopatie;

VISTO l'art.182c.6-bis Dlgs 152/06 e successivi che recita "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.152 del 7/7/1014 ha disposto il divieto di bruciatura del segnato materiale dal 7/7/2014 al 10/9/2014;

RITENUTO: di dover garantire su tutto il territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, quali la propagazione di incendi, la diffusione di fitopatie e quindi per la diminuzione anche di trattamenti chimici;

Rilevato che il presente provvedimento è adottato dalla Commissione Straordinaria in qualità di autorità comunale di protezione civile ai sensi, dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

ORDINA

Di consentire, al di fuori del periodo di divieto stabilito dalla Regione Campania, che per l'anno in corso era dal 7 luglio al 10 settembre, la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, con le seguenti prescrizioni per la tutela dell'ambiente:

1. La combustione del materiale vegetale agricolo forestale dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti orari:
dal sorgere del sole fino alle ore 10 e dalle ore 16.00 fino al tramonto;
2. La combustione del materiale vegetale deve essere effettuata in loco, cioè nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo e di evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
3. Al fine di evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, di avere cura di isolare l'area su cui si esegue la combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
4. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
5. Durante tutte le fasi dell'attività deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci
6. La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

8. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali previste dagli artt. 256 e 256-bis del D.Lgs. n° 152/2006.

10. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto la triturazione in loco per la stessa finalità.

9. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come dichiarati dalla Regione Campania, la presente ordinanza non è più efficace e la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

10. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti, dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionato dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad € 500,00 pagamento in misura ridotta €50,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Al Comando di Polizia Locale si demanda di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza, indi applicare quanto previsto dal Regolamento Comunale, approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 38 del 11/04/2013, per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi del D.Lgs. n° 104/2010 al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere del termine di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971.

DISPONE

che la presente ordinanza venga inviata :

- 1) alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo – Piazza del Plebiscito, 1 – 80100 – Napoli
- 2) alla Regione Campania, nella persona del Presidente p. t., via Santa Lucia n. 81 – 80134 Napoli;
- 3) alla Provincia di Napoli – Area Tutela Ambientale - via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 4) al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania (NA);
- 5) al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Varcaturò – via Lago Patria – Giugliano in Campania;
- 6) al Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano in Campania (NA); all'adi Finanza – Comando Gruppo di
- 7) alla Guardia di Finanza Gruppo di Giugliano in Campania (NA);
- 8) al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pozzuoli via Eduardo Scarpetta, 80078 – Pozzuoli;
- 9) al Comando di Polizia Provinciale;
- 10) al Comando VV.FF.;
- 11) al Comando di Polizia Locale – SEDE;
- 12) alla Procura Napoli nord.

Inoltre, per la massima diffusione della stessa, dispone che la presente venga trasmessa:

all'Ufficio Provveditorato, per l'inserimento sul sito internet del comune e per l'affissione tramite manifesti murali sul territorio comunale;

all'Ufficio Messaggio, per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

nonché, per informazione al pubblico, che venga affissa nella Casa Comunale e nella Sede distaccata di Lago Patria.

RENDE NOTO che i contravventori della presente saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

A tutte le FF. OO. è demandato il compito di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza .

Il presente atto sostituisce, a tutti gli effetti, le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento o comunque incompatibili.

RENDE NOTO

Che, a norma dell'art. 8 della L.241/90, il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariarosaria Petrillo Comandante della Polizia Locale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA